

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **292/1991** (ECLI:IT:COST:1991:292)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GALLO** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **05/06/1991**; Decisione del **05/06/1991**

Deposito del **18/06/1991**; Pubblicazione in G. U. **26/06/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17393**

Atti decisi:

N. 292

ORDINANZA 5-18 GIUGNO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1991 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Istituti Riuniti di Assistenza per invalidi e anziani e l'I.N.P.S., iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di una controversia tra gli Istituti riuniti di assistenza per invalidi e anziani (IRAIA) e l'I.N.P.S. avente per oggetto l'obbligo di pagare i contributi assistenziali ex INADEL sull'indennità integrativa speciale corrisposta dall'IRAIA ai propri dipendenti, con gli arretrati per un quinquennio, il Pretore di Parma, con ordinanza del 1° febbraio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, a norma del quale l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria, disposta dal terzo comma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, è da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta la detta indennità, salva la prescrizione quinquennale prevista dal secondo comma della disposizione impugnata;

che, ad avviso del giudice remittente, questa disposizione, sotto specie di norma di interpretazione autentica, contiene in realtà una norma innovativa, la quale, in quanto munita di efficacia retroattiva, contrasta sia col principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. perché impone agli enti locali e agli istituti di diritto pubblico un nuovo onere finanziario gravante anche su esercizi finanziari pregressi, sia con l'art. 101, secondo comma, perché pregiudica la decisione di cause in corso invadendo le funzioni proprie del potere giudiziario;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, entrambi chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost., la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 754 del 1988;

che, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., la questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 193 del 1991;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 5 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.